



Firmato digitalmente da
MICHELE TUCCARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI AREZZO:80009780513



dr MICHELE TUCCARI
NOTAIO

Repertorio n.49.327

Raccolta n. 11.691...

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"CASA BETLEMME ODV - ETS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio
(11 febbraio 2021)

In Arezzo, Corso Italia n. 108, in una sala del Circolo Artistico.
Davanti a me dottor Michele Tuccari, notaio in Arezzo, con studio in via
Vittorio Veneto n. 5, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo,
sono presenti i signori:

- **ZANELLI DAVIDE**, nato ad Arezzo il 6 settembre 1968, residente in Arezzo, località Pratantico n. 6/P, codice fiscale ZNL DVD 68P06 A390K;
- **ARTINI ANDREA**, nato a Firenze il 24 dicembre 1984, residente in Arezzo, via Vincenzo Monti n. 49, codice fiscale RTN NDR 84T24 D612A;
- **CAPPETTI MATTEO**, nato ad Arezzo il 22 luglio 1986, residente in Arezzo, via Giovacchino Rossini n. 24, codice fiscale CPP MTT 86L22 A390R;
- **CASPRINI LORENZO**, nato ad Arezzo il 6 luglio 1986, residente in Arezzo, via Lazzaro Spallanzani n. 1, codice fiscale CSP LNZ 86L06 A390N;
- **FOCARDI ROBERTO**, nato a Bibbiena il 5 giugno 1986, residente in Castel Focognano, via Pio Borri n. 5, codice fiscale FCR RRT 86H05 A851Q;
- **SPADINI ALESSANDRO**, nato ad Arezzo il 21 gennaio 1967, residente in Arezzo, località Il Poggetto n. 9, codice fiscale SPD LSN 67A21 A390I;
- **MUGNAI MASSIMO**, nato a Montevarchi il 27 maggio 1972, residente in Terranuova Bracciolini, viale Europa n. 44, codice fiscale MGN MSM 72E27 F656L;
- **GUERRI SERENA**, nata ad Arezzo il 25 dicembre 1978, residente in Terranuova Bracciolini, viale Europa n. 44, codice fiscale GRR SRN 78T65 A390Y;
- **MORANDI MARTA**, nata ad Arezzo il 17 luglio 1984, residente in Arezzo, via Vincenzo Monti n. 49, codice fiscale MRN MRT 84L57 A390E;
- **RENACCI GRETA**, nata ad Arezzo il 26 dicembre 1989, residente in Arezzo, via Lazzaro Spallanzani n. 1, codice fiscale RNC GRT 89T66 A390J;
- **TANGANELLI PAOLA**, nata a Montecatini Terme il 31 gennaio 1975, residente in Arezzo, località Il Poggetto n. 9, codice fiscale TNG PLA 75A71 A561G;
- **BICCHIEGA MARINA**, nata a Cingoli il 16 settembre 1967, residente in Arezzo, località Pratantico n. 6/P, codice fiscale BCC MRN 67P56 C704J;
- **GIALLI FRANCESCA**, nata ad Arezzo il 21 settembre 1990, residente in Arezzo, via Giovacchino Rossini n. 24, codice fiscale GLL FNC 90P61 A390A;
- **GUALDANI FLORA**, nata a Arezzo il 19 febbraio 1938, residente in Arezzo, Indicatore Zona B n. 4, codice fiscale GLD FLR 38B59 A390N.

Registrato ad AREZZO
il 18/02/2021
al n. 1788
serie 1T

Detti comparenti, delle cui identità personali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

E' costituita dai comparenti, ai sensi degli articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Organizzazione di Volontariato in forma di associazione non riconosciuta - Ente del Terzo Settore con la denominazione

"ASSOCIAZIONE CASA BETLEMME ODV - ETS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Arezzo, Frazione Indicatore, Zona B n. 5, presso i locali di proprietà di Gualdani Flora.

Articolo 3

3.1. L'Associazione si propone, con le proprie attività, di contribuire:

- alla promozione della vita umana, della maternità e della dignità della persona nell'ottica di una visione integrale dell'uomo e della sua vocazione, nelle sue componenti materiali, spirituali e intellettuali;
- alla rimozione e prevenzione del disagio sociale con riferimento al tema delle "maternità difficili";
- alla promozione della famiglia naturale fondata sul matrimonio quale ambito educativo e formativo primario della persona.

3.2. Nell'esercizio della propria attività, l'Associazione si ispira al Vangelo ed al Magistero della Chiesa Cattolica.

L'associazione è frutto della storica opera fondata nel 1964 dall'ostetrica aretina Flora Gualdani e riconosciuta dal Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Mons. Gualtiero Bassetti con decreto diocesano prot. 265/2005-V del 25 dicembre 2005, proponendosi di promuoverne lo stile e l'impegno missionario nei suoi contenuti sociali, culturali e spirituali.

Le attività saranno rivolte ai destinatari senza preclusioni ideologiche, razziali o confessionali, nel rispetto della persona e della sua riservatezza.

L'Associazione cura e coltiva il dialogo con le istituzioni pubbliche e con gli altri enti ed istituzioni su tutto il territorio nazionale.

3.3. L'Associazione si ispira inoltre ai seguenti principi fondamentali: assenza del fine di lucro, democraticità, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. L'Associazione non può avere dipendenti ma soltanto volontari e collaboratori.

L'Associazione non ha fine di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, D.Lgs 117/2017, per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come precisate al precedente articolo 3, mediante l'esercizio in via principale delle seguenti attività, di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), d), g), h), i) e u) del Dlgs 117/2017, e precisamente:



- a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;.....
- b) - interventi e prestazioni sanitarie;.....
- c) - prestazioni socio - sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;.....
- d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;.....
- g) - formazione universitaria e post-universitaria;.....
- h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;.....
- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017;.....
- u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.....

Articolo 5

L'Associazione è retta dallo Statuto, composto da numero ventidue articoli, contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale.....

Articolo 6

I comparenti convengono che l'amministrazione dell'Associazione sia affidata ad un Consiglio Direttivo composto da sette membri, in carica fino a revoca o dimissioni, nelle persone dei signori:.....

- Flora Gualdani, Presidente;.....
- Alessandro Spadini, Vice Presidente;.....
- Roberto Focardi, Segretario;.....
- Davide Zanelli, Consigliere;.....
- Massimo Mugnai, Consigliere;.....
- Lorenzo Casprini, Consigliere;.....
- Andrea Artini, Consigliere;.....

i quali dichiarano di accettare la carica, dichiarando altresì non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi della normativa vigente.....

Articolo 7

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione viene determinata, sino a diversa determinazione del Consiglio direttivo, in euro 5,00 (cinque).....

I comparenti versano in contanti la quota associativa di euro 5,00 (cinque) ciascuno nelle mani del Consiglio direttivo sopra nominato, che in persona del Presidente ne rilascia quietanza.....

L'attuale patrimonio dell'associazione è pertanto di euro 70,00 (settanta).....

Articolo 8

Il Presidente del Consiglio direttivo e - in caso di sua assenza od impedi-

mento - il Vice Presidente, vengono autorizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, nelle more dell'attivazione di detto registro, per l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato e successivamente per il trasferimento dei dati al RUNTS, con facoltà di apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità ai fini delle dette iscrizioni.....

Articolo 9

Le spese del presente atto costitutivo, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.....

Il presente atto costitutivo è esente da imposta di registro, ai sensi dell'articolo 82, terzo comma, ultimo periodo, D.Lgs 117/2017, introdotto dall'articolo 26 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, nonché esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, D.Lgs 117/2017.....

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono, quando sono le ore diciannove e venti minuti.....

Scritto con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e da me notaio ed in piccola parte a mano da me notaio su due fogli di cui scritte pagine sette e porzione della presente.....

DAVIDE ZANELLI - ANDREA ARTINI - MATTEO CAPPETTI - LORENZO CASPRINI - ROBERTO FOCARDI - ALESSANDRO SPADINI - MASSIMO MUGNAI - SERENA GUERRI - MARTA MORANDI - GRATA RENACCI - PAOLA TANGANELLI - MARINA BICCHIEGA - FRANCESCA GIALLI - FLORA GUALDANI - MICHELE TUCCARI
NOTAIO.....



All. "A" all'atto n. 49.327/11.691 di rep.

STATUTO

della "ASSOCIAZIONE CASA BETLEMME ODV - ETS"

TITOLO 1

Articolo 1 – Denominazione, sede, valori e principi

1.1. E' costituita ai sensi degli articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Organizzazione di Volontariato in forma di associazione non riconosciuta - Ente del Terzo Settore con la denominazione **"ASSOCIAZIONE CASA BETLEMME ODV - ETS"**.

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2. L'Associazione è organizzata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore e dovrà essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sezione "Organizzazioni di Volontariato". Gli estremi dell'iscrizione nonché l'acronimo ETS dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L'Associazione ha sede in Arezzo, Frazione Indicatore, Zona B n. 5, presso i locali di proprietà di Gualdani Flora.

1.4. L'Associazione si propone, con le proprie attività, di contribuire:

- alla promozione della vita umana, della maternità e della dignità della persona nell'ottica di una visione integrale dell'uomo e della sua vocazione, nelle sue componenti materiali, spirituali e intellettuali;

- alla rimozione e prevenzione del disagio sociale con riferimento al tema delle "maternità difficili";

- alla promozione della famiglia naturale fondata sul matrimonio quale ambito educativo e formativo primario della persona.

1.5. Nell'esercizio della propria attività, l'Associazione si ispira al Vangelo ed al Magistero della Chiesa Cattolica.

L'associazione è frutto della storica opera fondata nel 1964 dall'ostetrica aretina Flora Gualdani e riconosciuta dal Vescovo di Arezzo–Cortona–Sansepolcro Mons. Gualtiero Bassetti con decreto diocesano prot. 265/2005–V del 25 dicembre 2005, proponendosi di promuoverne lo stile e l'impegno missionario nei suoi contenuti sociali, culturali e spirituali.

Le attività saranno rivolte ai destinatari senza preclusioni ideologiche, razziali o confessionali, nel rispetto della persona e della sua riservatezza.

L'Associazione cura e coltiva il dialogo con le istituzioni pubbliche e con gli altri enti ed istituzioni su tutto il territorio nazionale.

1.6. L'Associazione si ispira inoltre ai seguenti principi fondamentali: assenza del fine di lucro, democraticità, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. L'Associazione non può avere dipendenti ma soltanto volontari e collaboratori.

L'Associazione non ha fine di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, D.Lgs 117/2017, per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come precisate al punto 1.4, mediante l'esercizio in via principale delle seguenti attività, di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), d), g), h), i), e u) del Dlgs 117/2017, e precisamente:

a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) - interventi e prestazioni sanitarie;

c) - prestazioni socio - sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) - formazione universitaria e post-universitaria;

h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017;

u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il conseguimento dei fini sopra indicati, l'Associazione potrà porre in essere tutte le opportune attività, ed in particolare:

- interventi di sostegno, piccola accoglienza temporanea e visite domiciliari di fronte a casi di maternità difficile e famiglie in stato di disagio;

- svolgere un servizio di "maternità senza frontiere", attivando, per quanto è possibile, iniziative a sostegno della maternità anche in paesi esteri particolarmente bisognosi, anche in collaborazione con associazioni similari, enti, istituzioni, organizzazioni governative e non;

- curare un servizio di formazione di volontari;

- promuovere una "cultura di amore alla vita" realizzando una scuola permanente di alfabetizzazione bioetica e di procreativa rivolta a persone in ogni stato di vita, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

- promuovere attività educative, formative e culturali, in particolare operando nel campo dell'educazione sanitaria mediante l'erogazione di un servizio di divulgazione ed insegnamento della moderna regolazione naturale della fertilità (natural family planning), in collaborazione con l'associazionismo di settore e con l'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI di ricerca sulla fertilità ed infertilità umana per una procreazione responsabile (ISI) presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, con il coordinamento regionale toscano (associazione MOB Toscana) e la Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività accessorie, nei limiti di cui all'articolo 6 D.Lgs 117/2017.

Articolo 3 - Strumenti



Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:.....

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;.....

- amministrare, gestire e mantenere i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria, nonché approvare progetti e realizzare opere per lo sviluppo edilizio a servizio delle esigenze dell'associazione;.....

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;.....

- promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, seminari e giornate di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;.....

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Per l'attività di accoglienza di ragazze madri e per l'eventuale ristrutturazione, ricostruzione o gestione dei locali a disposizione, l'Associazione non utilizzerà forme di finanziamento pubblico o privato dalle quali derivi l'obbligo di realizzare servizi o attività in convenzione.

Per l'esercizio delle attività culturali, formative ed educative, l'Associazione potrà partecipare a bandi di enti pubblici o privati a condizione che i contenuti e le clausole del bando risultino compatibili con i contenuti e lo stile missionario dell'associazione medesima.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità

della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.....

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.....

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.....

Possono essere associati persone fisiche o Organizzazioni di Volontariato; ai sensi dell'articolo 32, comma 1, D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato.....

Articolo 6 - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'espressa adesione al presente Statuto.....

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.....

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.....

Articolo 7 - Collaboratori

Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione quali volontari e non possono stipulare con essa alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo.....

L'Associazione non può assumere lavoratori dipendenti e può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori e collaboratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I lavoratori hanno diritto al trattamento economico indicato all'articolo 16 D.Lgs 117/2017.....

Articolo 8 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente, nello svolgimento delle proprie attività, dell'attività di volontariato dei propri associati.....

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.....

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.....

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. So-



no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Può essere escluso l'associato che:

- sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato;
- arrechi grave turbativa all'armonia della vita associativa;
- tenga un comportamento sociale in contrasto con i valori e principi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo con decisione motivata, contro la quale è possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

TITOLO 2

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- f) l'Organo di controllo;
- g) il Revisore legale dei conti.

TITOLO 3

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti gli associati regolarmente iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi. E' convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Inoltre è convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo ritiene opportuno oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Essa viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti gli associati nel domicilio da loro indicato o mediante affissione in bacheca nei locali della sede legale o, laddove esistente, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto della maggioranza degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità eventualmente determinate nell'avviso di convocazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 11 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 – Diritto di voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire con diritto di voto all'Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle quote annue.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati; ogni partecipante non può rappresentare più di due associati.

Articolo 13 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, se assente, dal Vice Presidente; in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno.

Le funzioni di segretario sono svolte da un associato nominato dall'Assemblea, che redige il processo verbale.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO 4

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati ed è composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dall'assemblea, scelti tra gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli



propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario, un Tesoriere e consiglieri delegati alle varie attività associative.

Le suddette nomine ed ogni variazione inerente la composizione del Consiglio Direttivo risultano dai libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione, sospensione ed esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti interni. Esso inoltre forma e sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio sociale, studia ed elabora i programmi della Associazione.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, D.Lgs 117/2017, ai componenti del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Articolo 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente su richiesta del Presidente o di un consigliere.

La convocazione deve avvenire mediante avviso trasmesso a mezzo email o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

TITOLO 5

Articolo 16 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente propone al Consiglio direttivo le modifiche statutarie e i regolamenti interni.

Al Presidente spettano in via permanente i poteri per l'ordinaria amministrazione, e così, in via esemplificativa, quelli di aprire conti correnti bancari e postali intestati alla Associazione, eseguire operazioni sugli stessi, emettere assegni, fare versamenti, incassare qualsiasi somma dovuta all'Associazione da qualunque ufficio ed ente pubblico o privato in genere, conferire incarichi professionali, nominare avvocati e procuratori.

La rappresentanza esterna e la responsabilità amministrativa di tutti i servizi gestiti dall'Associazione è del Presidente, salvo specifiche deleghe di funzione conferite a terzi per la tenuta della contabilità ovvero per la gestione con funzioni direttive di rami di attività quali comunità di accoglienza e servizi educativi. Le deleghe di funzione devono risultare per iscritto.

Articolo 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti

e, in caso di necessità e urgenza, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni qualora ne sia impedito.

Il Vice Presidente supporta il Presidente nell'ordinaria amministrazione ed in particolare:

- tenuta e cura del patrimonio dell'Associazione; custodia dei beni mobili e immobili, tenuta e aggiornamento dei libri dell'Associazione;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- tenuta, cura e aggiornamento della contabilità;
- predisposizione dello schema del bilancio consuntivo;
- distribuzione dei comunicati interni e inoltro delle convocazioni;
- ogni altra funzione in cui il Presidente ritiene di avvalersi della sua collaborazione.

TITOLO 6

Articolo 18 – Organo di Controllo

Nei casi di obbligatorietà previsti dall'articolo 30 D.Lgs 117/2017, dovrà essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, funzionante ai sensi di legge.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, D.Lgs 117/2017, ai componenti dell'Organo di controllo non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

Nei casi di obbligatorietà previsti dall'articolo 31 D.Lgs 117/2017, dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, funzionanti ai sensi di legge.

TITOLO 7

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non ha fine di lucro; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, D.Lgs 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a componenti di organi sociali ed a chiunque rivesta cariche associative, laddove consentita, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili o immobili che pervengono all'Associazione per acquisto, per donazioni, lasciti e disposizioni testamentarie;

- dagli eventuali contributi attribuiti all'Associazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati.

Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione non impiegati per la realizzazione degli scopi statuari e può essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di eventuali perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Per l'espletamento dei propri compiti, l'Associazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote associative e gli eventuali contributi ad essa assicurati dagli asso-

ciati;

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;

- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da Enti pubblici e privati;

- degli eventuali avanzi delle gestioni annuali che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, D.Lgs 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari, nel rispetto dei principi di verità e trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs 117/2017 ed il Consiglio nazionale del terzo settore.

TITOLO 8

Articolo 20 – Bilancio e Amministrazione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività accessorie, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, D.Lgs 117/2017.

L'Associazione redige il bilancio sociale, laddove prescritto dalla legge, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Oltre le scritture precedenti (bilancio, bilancio sociale e registro dei volontari), l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi.

L'Associazione adotta un regolamento di organizzazione e uno o più regolamenti per i servizi.

Il regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione delle strutture organizzative, le funzioni di economato e conservazione del patrimonio, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, ogni altra funzione organizzativa.

L'Associazione persegue il pareggio annuale di bilancio nonché un sistema di controllo interno di gestione organizzato per centri di costo. Ciascun centro di costo deve tenere una contabilità separata.

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

TITOLO 9

Articolo 21 – Norme per lo scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di



cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs 117/2017, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea degli associati, ovvero alla Fondazione Italia sociale, come per legge.

TITOLO 10

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, del codice civile e delle altre leggi in materia.

DAVIDE ZANELLI - ANDREA ARTINI - MATTEO CAPPETTI - LORENZO CASPRINI - ROBERTO FOCARDI - ALESSANDRO SPADINI - MASSIMO MUGNAI - SERENA GUERRI - MARTA MORANDI - GRATA RENACCI - PAOLA TANGANELLI - MARINA BICCHIEGA - FRANCESCA GIALLI - FLORA GUALDANI - MICHELE TUCCARI

Conformità di copia digitale

(art. 22, c. 1, D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e art. 68-ter, L. 16/2/1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. Michele Tuccari, notaio in Arezzo, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al documento originale nei miei atti, firmato a norma di legge.

Arezzo, 25 febbraio 2021

Firmato digitalmente: Michele Tuccari Notaio